



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: DICEMBRE 2019

NOVITÀ DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020

Nell'ambito del recente Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", in vigore dal 27.10.2019, sono contenute una serie di disposizioni di natura fiscale, tra le quali:

- la possibilità di compensazione dei crediti tributari per importi superiori a € 5.000 solo dopo la presentazione della dichiarazione;
- l'obbligo in capo al committente, che affida ad un'impresa l'esecuzione di un'opera / servizio, di versare le ritenute sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti impiegati dall'impresa appaltatrice nell'esecuzione della prestazione;
- l'applicazione del reverse charge agli appalti con prevalente utilizzo di manodopera presso la sede di attività del committente;
- la proroga al 2020 dell'esenzione dall'obbligo di fattura elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS;
- la riduzione graduale della soglia per i trasferimenti di denaro contante (€ 2.000 per il 2020 - 2021; € 1.000 dal 2022);
- l'introduzione di una sanzione per i soggetti che rifiutano il pagamento tramite carta di debito / credito.

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI IMPRESA INDIVIDUALE - BOZZA FINANZIARIA 2020

In fase di riapertura dei termini per la l'estromissione degli immobili delle ditte individuali.

Gli immobili devono però essere posseduti alla data del 1/10/2019

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



LA FINANZIARIA 2020 (BOZZA) - non definitiva

Recentemente è approdato al Senato, ed ora inizia l'iter parlamentare, il ddl della c.d. "Legge di bilancio 2020", contenente tra l'altro le seguenti disposizioni di natura fiscale:

- la conferma per il 2020 dell'aliquota IVA ordinaria del 22% e di quella ridotta del 10%;
- la riduzione della cedolare secca dal 15% al 10% per i contratti a canone concordato;
- la proroga della detrazione per le spese di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia;
- la proroga al 2020 del credito d'imposta c.d. "Formazione 4.0";
- l'introduzione del c.d. "Bonus facciate";
- la soppressione della c.d. "Mini IRES" per gli utili reinvestiti e la contemporanea (re) introduzione dell'ACE dal 2019;
- la previsione di specifiche misure premiali per favorire i pagamenti elettronici;
- la rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito;
- la rideterminazione del fringe benefit relativo alle auto aziendali;
- la revisione dei limiti della non tassazione dei buoni pasto;
- il riconoscimento degli oneri detraibili, ad eccezione dei medicinali e dispositivi medici, soltanto in caso di pagamenti con mezzi tracciati;
- la revisione dell'accesso al regime forfetario;
- l'unificazione dell'IMU - TASI.



MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO DAL 2020

I limiti per i forfettari dal 01/01/2020:

- Rimane il limite di ricavi e compensi conseguiti nell'anno precedente in misura non superiore a 65mila euro.
- Inapplicabilità del regime forfettario per i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50 del Tuir) eccedenti l'importo di 30mila euro. Non rileva lo stato di lavoratore dipendente se il rapporto di lavoro è cessato intendendo che la cessazione sia avvenuta sempre nell'anno precedente (circolare Entrate 10/2016).

Saranno poi introdotte altre due cause ostative.

- In primo luogo, il sostenimento di costi per il personale dipendente assunto in tutte le forme, comprese quella occasionale, a progetto e addirittura quelli corrisposti a familiari, di importo superiore a 20mila euro annui. La norma considera le spese sostenute e quindi si deve intendere al lordo degli oneri previdenziali anche a carico del datore di lavoro. Anche la verifica dell'ammontare del costo del personale va riferita al periodo di imposta precedente e quindi all'anno 2019.
- In secondo luogo, tornano rilevanti anche i beni strumentali, il cui costo complessivo alla fine dell'esercizio non deve superare l'importo di 20mila euro al lordo degli ammortamenti. La proposta di legge è dettagliata e precisa che per i beni in leasing si assume il costo del concedente, mentre per locazione semplice, comodato e noleggio si considera invece il valore normale del bene. Per i beni utilizzati promiscuamente si assume il valore al 50% e non si considerano gli immobili e nemmeno i beni di importo non superiore ad €516,4.



DICHIARAZIONE DI INTENTO DAL 2020

Dal 01/01/2020 abrogazione dell'obbligo di stampare la dichiarazione di intento da parte del fornitore e dell'acquirente e registrarla nel registro e conservarla – registro abrogato – Decreto crescita 09/2019

Con le novità del decreto «crescita» viene meno anche l'obbligo di inviare la dichiarazione al fornitore.

Dal 2020 gli esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare al fornitore le dichiarazioni di intento e, di riflesso, è abolito l'obbligo di numerare progressivamente le stesse e annotarle in appositi registri.

Dunque, le modifiche principali apportate all'art. 1 commi 1 e 2 del DL 746/83 consistono nell'abolizione dell'obbligo:

- in capo all'esportatore abituale, di consegnare a ciascun fornitore la lettera di intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- in capo all'esportatore abituale e ai rispettivi fornitori, di numerare progressivamente le lettere di intento nonché di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72;
- in capo ai fornitori, di riepilogare nel quadro VI della dichiarazione IVA annuale i dati delle lettere di intento ricevute.

In ragione del nuovo quadro disciplinare, introdotto dal DL 34/2019, i fornitori dovranno indicare sulla fattura emessa nei confronti dell'esportatore abituale gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e non genericamente quelli della stessa.

Resta immutato, invece, l'obbligo degli esportatori abituali di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle lettere di intento.

Il complesso delle modifiche sin qui descritte troverà applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2020.



BONUS FACCIATE 2020

Bonus facciate, non tutti gli interventi scontano il 90% di agevolazione.

IL CATALOGO DEGLI INTERVENTI (E DEGLI SCONTI)

Balconi

per edifici in zona A e B: bonus facciate del 90% se i lavori rientrano nel recupero o restauro della facciata.

Nelle altre zone, o se mancano i requisiti per il bonus facciate: su parti condominiali, c'è sempre la detrazione del 50%; su singole unità immobiliari, c'è il 50% se si cambia materiale, finiture e/o colori o per nuova costruzione.

Cappotto termico

Se l'intervento raggiunge i requisiti di isolamento (trasmissione termica) di cui al Dm 26 gennaio 2010:

in zona A e B, bonus facciate del 90%;

in alternativa (e per altre zone): ecobonus del 65%, elevato al 70% per interventi su parti condominiali che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio. Nota: per l'ecobonus al 65% e al 70% è possibile la cessione del credito e, per interventi su parti comuni, l'ecobonus è già prorogato fino alla fine del 2021.

Se l'intervento non raggiunge i requisiti di isolamento: detrazione del 50% sulle ristrutturazioni.

Cornicioni

Per edifici in zona A e B: bonus facciate del 90%, se l'intervento riguarda fregi e ornamenti ed è compreso in un recupero o restauro della facciata.

Nelle altre zone, o se non ci sono i requisiti per il bonus facciate: su parti condominiali, c'è sempre la detrazione del 50%; su singole unità immobiliari, c'è il 50% se si cambia materiali, finiture e/o colori o per nuova formazione.

Finestre

In caso di riparazione o sostituzione senza modifiche di materiali, forma e/o colori: detrazione del 50% solo su parti comuni condominiali.

In caso di sostituzione con modifica di materiale, forma e/o colore: detrazione del 50%; in alternativa, ecobonus del 50% se si raggiungono i requisiti di isolamento di cui al Dm 26 gennaio 2010.

Grondaie

Su parti condominiali: detrazione del 50%, anche per semplici riparazioni o sostituzioni senza modifiche.

Su singole unità immobiliari: detrazione del 50% solo in caso di nuova installazione o sostituzione con modifiche.



Intonaci (rifacimento)

Per edifici in zona A e B: bonus facciate del 90%. Ma se l'intervento influisce dal punto di vista termico, o comunque interessa oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, per avere il bonus bisogna rispettare i requisiti di isolamento (trasmittanza termica) di cui al Dm 26 gennaio 2010.

Nelle altre zone, o comunque quando non viene raggiunta la trasmittanza: su parti comuni condominiali, c'è sempre la detrazione del 50%; su singole unità immobiliari, la detrazione del 50% è condizionata al fatto che cambi materiale e/o colore.

Puliture

Per edifici in zona A e B: bonus facciate del 90%.

In altre zone: su parti condominiali, c'è la detrazione del 50%; su singole unità immobiliari, la sola pulitura non è agevolata in quanto manutenzione ordinaria.

Tinteggiature

Per edifici in zona A e B: bonus facciate del 90%.

Nelle altre zone: su parti condominiali, c'è sempre la detrazione del 50%; su singole unità immobiliari, il 50% è condizionato al fatto che cambi materiale e/o colore.